



Alla cortese attenzione dell'Autorità per l'energia  
elettrica, il gas e il sistema idrico  
Direzione infrastrutture, certificazione e  
unbundling  
Direzione mercati elettricità e gas  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

e-mail. [infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)

Milano, 29 Maggio 2015

**Osservazioni Edison al DCO 186/2015/R/EEL in tema di “*Energy Footprint*: messa a disposizione dei dati storici di consumo di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione” – scadenza 1 giugno 2015**

Edison provvede a trasmettere le proprie osservazioni alla presente consultazione.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti si inviano cordiali saluti,

  
Maria Elena Fumagalli  
Direttore Affari Regolatori



### **Osservazioni generali**

Edison accoglie con favore questo documento di consultazione pubblicato dall'Autorità, intravedendo nell'offerta dei cosiddetti servizi post-contatore, un importante elemento di innovazione e differenziazione tra le diverse proposte commerciali e conseguentemente di stimolo alla concorrenza sul mercato finale dell'energia.

La regolazione delle attività di messa a disposizione dei dati storici di consumo di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione è un aspetto di fondamentale importanza per:

- il rapido e positivo sviluppo dell'offerta di servizi aggiuntivi rispetto alla sola fornitura della commodity energetica,
- l'accrescimento della consapevolezza dei clienti finali rispetto al proprio comportamento di consumo, che dovrebbe fungere da stimolo per il loro maggiore impegno sul mercato.

In futuro, il raggiungimento di questi obiettivi sarà auspicabilmente assicurato grazie all'installazione dei cosiddetti contatori di seconda generazione, che a nostro avviso dovrebbero avere caratteristiche tecnico-operative tali da fornire una soluzione alle attuali criticità e limitazioni. In particolare, riservandoci comunque la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti in materia, riteniamo che la seconda generazione di misuratori intelligenti dovrà:

- comunicare i dati relativi alla lettura in tempo reale e necessari per la fornitura dei servizi aggiuntivi su bande separate rispetto ai dati validati,
- consentire la possibilità di contrattualizzare forniture pre-pagate.

Occorre evidenziare che la dimensione dell'investimento dei diversi soggetti commerciali interessati nello sviluppo di dispositivi compatibili con gli attuali contatori di prima generazione dipenderà largamente dalle tempistiche di diffusione dei nuovi misuratori di seconda generazione, nonché dalle caratteristiche tecniche che li caratterizzeranno. Ad oggi, non vi è alcun piano noto e definito per la sostituzione dei contatori di prima generazione che si accingono a superare progressivamente la durata stabilita per la vita utile, così come non sono disponibili le specifiche tecniche e prestazionali dei misuratori di nuova generazione. E' pertanto di grande importanza che ai soggetti che intendono investire in dispositivi pensati per l'interazione con i contatori, sia garantita visibilità e certezza su questo processo.

Nelle more della completa diffusione dei misuratori di seconda generazione, comprendiamo che i dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo non possano che essere messi a disposizione tramite dispositivi in grado di interagire con il protocollo proprietario dei contatori di prima generazione attualmente installati. In questo contesto, si condivide l'importanza che il regolatore disciplini adeguatamente le modalità per la diffusione dei dispositivi tecnologici necessari per la raccolta e la messa a disposizione di queste informazioni da parte dei soggetti commerciali (e non regolati) ai consumatori.



A nostro avviso, la soluzione più idonea a garantire che il tutto avvenga nel pieno rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione consiste nella messa a disposizione, da parte dell'impresa di distribuzione del progetto tecnico del dispositivo e dell'hardware minimo necessario per la comunicazione con il protocollo del contatore. Per hardware minimo, come meglio specificato successivamente, intendiamo i componenti elettronici che effettuano la conversione dal protocollo riservato del distributore a un protocollo aperto. Agli acquirenti dovrebbe poi essere lasciata facoltà di sviluppare in autonomia il dispositivo, procedendo in tutte le customizzazioni che riterranno necessarie per creare un prodotto pienamente caratterizzante della propria politica commerciale.

Comprendendo come questa soluzione possa richiedere tempi più lunghi, si ritiene che il meccanismo “market based” disegnato dall'Autorità (punti 5.15 – 5.24 del documento di consultazione) potrebbe rappresentare una soluzione temporanea di più immediata realizzazione, da implementare come prima fase per testare la reattività del mercato alla messa in commercio su scala più ampia dei citati dispositivi, per poi procedere con la soluzione sopra proposta. Anche per questo meccanismo sono suggerite nella risposta allo spunto S5 alcune proposte migliorative.

In generale, comunque, è essenziale che sia rispettato il principio per cui nello sviluppo di servizi addizionali le imprese di distribuzione devono limitare il proprio ruolo a quello di facilitatori neutrali del mercato, lasciando spazio alla libera interazione tra i soggetti di mercato per ogni evoluzione successiva alla prima fase di sviluppo tecnico.

Infine, si considera opportuno evidenziare che la possibilità di offrire questi servizi dovrebbe essere riservata a soggetti che operano secondo logiche pienamente competitive, evitando ogni ruolo per soggetti “regolati” quali Acquirente Unico o per gli esercenti di maggior tutela: nel riconoscere il diritto di tutti i consumatori, anche quelli forniti in regime di tutela, di avere accesso ad informazioni aggiuntive sul proprio profilo di consumo, riteniamo che questi ultimi debbano poter acquistare ogni eventuale servizio a valore aggiunto rispetto alla semplice fornitura di energia da imprese di vendita attive sul mercato libero e/o altri soggetti commerciali (società di telecomunicazione, etc). Questo principio acquisisce maggior valore considerando l'attuale contesto di discussione del DdL Concorrenza, che lascia prefigurare una data prossima per la fine di tutti i regimi transitori di tutela: attribuire ai clienti ancora inerti rispetto alla scelta autonoma di un fornitore sul mercato la possibilità di accedere a servizi addizionali pur rimanendo nell'ambito tutelato, rischia a nostro avviso di compromettere l'efficacia, in ottica pro-concorrenziale, del processo di transizione verso la deadline del 01 Gennaio 2018. Infatti, avrebbe l'effetto di ridurre ulteriormente per questi consumatori l'attrattiva del mercato libero e conseguentemente la spinta a ricercare offerte che garantiscano l'accesso a servizi innovativi. Risultato finale sarebbe l'ulteriore contrazione del livello di contendibilità di un ampio bacino di clienti, per il cui accesso i venditori nuovi entranti scontano già oggi la presenza di importanti barriere (si pensi ad esempio alla mancata



definizione di misure incisive per il brand unbundling, a cui si auspica che l'Autorità possa dare rapida implementazione).

### **Osservazioni Puntuali**

*S1. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione da parte del venditore.*

Edison accoglie con favore il modello proposto da AEEGSI per la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti agli intervalli di fatturazione. In particolare, esprime apprezzamento per la scelta di adottare un modello in linea con il principio (ormai ampiamente condiviso anche a livello europeo) di attribuire all'impresa di vendita l'interfaccia diretta con il cliente in relazione a tutte le questioni riguardanti gli aspetti commerciali della fornitura, escludendo su questi ultimi la creazione di un canale di comunicazione tra cliente e distributore.

Per quanto riguarda le modalità per la messa a disposizione ai clienti dei dati storici relativi al prelievo di energia elettrica e dei dati relativi alla potenza massima effettivamente prelevata nei quindici minuti come valore medio mensile, si apprezza la decisione di lasciare alle controparti commerciali del cliente finale la facoltà di scegliere quali canali comunicativi utilizzare, privilegiando l'utilizzo di soluzioni web. Si ritiene inoltre che la messa a disposizione di questi dati tramite canali diversi dal web (che oltre a fornire le informazioni in formati più difficilmente analizzabili, comporta maggiori oneri gestionali in capo alle società di vendita) dovrebbe avvenire sulla base di eventuali accordi da stabilire in fase di sottoscrizione contrattuale.

Infine, si apprezza l'identificazione del SII come canale attraverso il quale a regime dovranno essere messe a disposizione i dati di misura e di potenza e si auspica un'accelerazione del suo processo implementativo. Con riferimento al transitorio, è opportuno che sia investigata la possibilità che la messa a disposizione di queste informazioni avvenga per il tramite di flussi standard analoghi a quelli già esistenti, stabiliti dalla delibera 65/2012/R/eel, al fine di limitare laddove possibile la creazione di nuovi flussi specifici. Il tracciato e lo standard di comunicazione dovranno essere stabiliti in modo da garantire piena compatibilità con la futura implementazione all'interno del SII, così da non richiedere ulteriori variazioni future.

*S2. Osservazioni sui tempi necessari per mettere a regime, da parte del venditore, la messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione e sui livelli di servizio da prevedere per il distributore.*

Ad oggi, Edison non è in grado di stimare con esattezza i tempi necessari per la messa a regime del nuovo modello, in quanto per larga parte dipendenti dalle tempistiche con le quali i distributori adegueranno le proprie prassi nella messa a disposizione dei dati richiesti. Tuttavia, sulla base di esperienze pregresse, riteniamo di poter indicare un tempo minimo di 6 mesi dalla



data di pubblicazione delle specifiche di dettaglio, ovvero flussi e tracciati standard con i distributori, modalità e canale di comunicazione (PEC, portele DL, S.I.I. ).

Per questo motivo si ritiene che l'obbligo in capo alle società di vendita per la messa a disposizione dei dati ai clienti finali dovrà avere una decorrenza temporale che tenga in considerazione l'effettiva comunicazione delle informazioni necessarie da parte delle imprese di distribuzione. Ci riserviamo comunque la facoltà di meglio specificare i tempi e costi necessari alle imprese di vendita una volta che saranno resi noti elementi più specifici sulla qualità del servizio che dovrà essere garantita, come ad esempio i termini temporali entro i quali le informazioni dovranno essere rese disponibili a decorrere dalla richiesta del cliente.

Analogo discorso per i livelli di servizio da prevedere per il distributore: a nostro avviso dovranno essere commisurati alle prestazioni richieste dal regolatore alle società di vendita.

*S3. Osservazioni sulle prescrizioni applicabili agli esercenti di maggiore tutela per la messa a disposizione dei dati storici di consumo corrispondenti agli intervalli di fatturazione.*

Come evidenziato nelle Osservazioni Generali, la nostra opinione è che il servizio di maggior tutela dovrebbe sempre più caratterizzarsi come un servizio limitato all'essenziale, ovvero alla sola somministrazione di energia, lasciando invece al libero mercato la declinazione di offerte più articolate e innovative. Ciò anche alla luce del fatto che i più recenti orientamenti della norma primaria (cfr. DdL Concorrenza) ne prevedrebbero una cessazione in tempi relativamente brevi.

In quest'ottica, si concorda con l'approccio proposto dall'Autorità per cui, con riferimento al mercato tutelato, gli obblighi di messa a disposizione di dati storici sono declinati all'essenziale. Si auspica quindi che il provvedimento finale stabilisca chiaramente quanto proposto nel documento di consultazione, ovvero che alla lecita messa a disposizione dei dati storici di consumo ai clienti della maggior tutela (così come previsto dalla legge), non sia affiancata la possibilità di arricchirli con servizi o elaborazioni aggiuntive.

*S4. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo da parte del venditore o di altro soggetto commerciale interessato.*

Edison concorda con l'Autorità riguardo al fatto che non debba esistere nessun obbligo in capo al venditore per la messa a disposizione dei dati storici riguardanti il profilo temporale di consumo, riconoscendo questa attività (che necessita tra l'altro dell'utilizzo di dispositivi tecnologici aggiuntivi rispetto al contatore) tra i servizi a valore aggiunto che caratterizzano l'operato in concorrenza.

Proprio riconoscendo in questa attività un servizio aggiuntivo rispetto alla sola somministrazione di energia, non si condivide quanto proposto per i clienti forniti in maggior



tutela: seppur si ritenga importante garantire a tutti i consumatori la disponibilità di informazioni sul proprio profilo temporale di consumo, questo servizio dovrebbe essere accessibile come servizio aggiuntivo, offerto sulla base di logiche di mercato, da imprese di vendita operanti sul mercato libero e altri soggetti commerciali interessati. Al fine di non generare distorsioni concorrenziali, nessun ruolo dovrebbe essere previsto per Acquirente Unico e per gli esercenti della tutela.

In ogni caso, qualora l'Autorità intendesse mantenere questa facoltà per gli esercenti della tutela, dovrebbe essere chiarito che eventuali perdite per loro derivanti da un'inefficiente gestione del rischio volume nella definizione del quantitativo di dispositivi da ordinare, resterà in capo agli stessi gestori della tutela, senza nessuna socializzazione.

*S5. Osservazioni sull'approccio "market based" e in particolare sui criteri a cui il DL che ha ideato il dispositivo collegato al contatore dovrebbe attenersi per formulare all'Autorità una proposta dettagliata per la formazione del prezzo finale ai soggetti commerciali interessati ad acquistare tali dispositivi.*

Riguardo alle condizioni di base da assicurare per la diffusione dei dispositivi collegati al misuratore attraverso la linea elettrica (Soluzione B), sulla base delle informazioni pervenute si ritiene che la fase di sviluppo tecnico sia da considerarsi terminata. Si considera pertanto opportuno che le imprese distributrici che hanno sviluppato i dispositivi beneficiando di un supporto incentivante nell'ambito del progetto pilota "Smart Grid", condividano ora i risultati e le informazioni raccolte nel corso della prima fase di sperimentazione, mediante:

- a) La messa a disposizione delle applicazioni sviluppate non soltanto ai clienti finali che ne facciano richiesta, ma anche agli altri soggetti commerciali (società di vendita, etc) interessati allo sviluppo di servizi connessi alla disponibilità del dispositivo della Soluzione B;
- b) Un'adeguata *disclosure* tecnica del disegno e delle specifiche tecniche del dispositivo, possibilmente accompagnata anche dalla messa a disposizione, in forma anonima, dei dati risultanti dalle fasi di test.

Se ritenute necessarie, eventuali altre sperimentazioni non tecniche (ad esempio, test commerciali), dovranno prevedere il coinvolgimento secondo logiche di mercato di tutti gli altri soggetti interessati ad offrire servizi mediante questa tipologia di dispositivo.

Con riferimento alla più generale scelta dell'approccio regolatorio da utilizzare per la diffusione dei dispositivi, Edison, pur riconoscendo valore "nell'approccio tariffario", concorda con AEEGSI sulle difficoltà di previsione e gestione del rischio volume associato alla pianificazione della domanda potenziale di dispositivi. Tuttavia, a nostro avviso, anche l'approccio "market based" proposto in alternativa dall'Autorità, sconta una principale criticità: data la selezione di un unico fornitore globale per tutti i dispositivi, sarà impossibile per i soggetti interessati all'acquisto eseguire eventuali sviluppi differenziati, limitando quindi la possibilità di



concorrenza anche sul fronte delle caratteristiche tecniche e prestazionali del dispositivo finalizzato all'offerta di servizi post-contatore.

Pertanto, nelle more della completa diffusione dei misuratori di seconda generazione che dovrebbero risolvere la necessità di dispositivi aggiuntivi rispetto al contatore, Edison propone una soluzione alternativa che consiste nella vendita al mercato, da parte dell'impresa di distribuzione, del progetto tecnico del dispositivo e dell'hardware minimo necessario per garantire la comunicazione con il contatore. Per hardware minimo intendiamo i componenti elettronici che effettuano la conversione dal protocollo riservato del distributore a un protocollo aperto, escludendo quindi l'involucro, la spina e tutta la componentistica elettrica ed elettronica non destinata all'elaborazione del segnale codificato del distributore. Gli operatori interessati sarebbero poi liberi di sviluppare in autonomia il dispositivo che meglio si integra nella propria offerta commerciale, scegliendo il fornitore e lo sviluppo tecnologico che ritengono più idoneo. Il buon funzionamento di questo modello non potrà prescindere da un ben definito ruolo di supervisione da parte dell'Autorità.

Comprendendo come questa soluzione possa richiedere tempi più lunghi, si ritiene che il meccanismo "market based" disegnato dall'Autorità potrebbe rappresentare una soluzione temporanea, implementabile come fase di test commerciale per valutare la reattività del mercato alla messa in commercio su scala più ampia dei citati dispositivi, per poi procedere con la soluzione sopra proposta. Tuttavia, si suggerisce la possibilità di prendere in considerazione un diverso disegno della fase di "market test", ad esempio attraverso una formula che consenta di meglio calibrare nel tempo i volumi da acquistare e produrre e che renda possibili ordini e acquisti periodici. Il meccanismo potrebbe essere così strutturato:

- i soggetti interessati all'acquisto dovrebbero poter svolgere le proprie prenotazioni conoscendo il prezzo all'ingrosso (seppur indicativo) del dispositivo. Si potrebbe quindi pensare ad una fase iniziale in cui questi soggetti esprimono il prezzo a cui sarebbero disposti ad acquistare il dispositivo in funzione di diverse fasce di volumi di produzione,
- sulla base di queste indicazioni, potrà svolgersi la gara tra i possibili fornitori, il cui esito saranno i prezzi di produzione dei dispositivi diversificati per volumi prodotti,
- sulla base degli indicativi prezzi di vendita all'ingrosso risultanti dalla gara, i soggetti commerciali interessati potranno eseguire le proprie prenotazioni,
- il risultato dell'incrocio tra la domanda finale complessiva di dispositivi e la curva di offerta (differenziata per volumi di produzione) del vincitore della gara determinerà il prezzo finale del dispositivo.



Infine, a fini pro-concorrenziali, si ritiene necessario che i dispositivi siano forniti privi del brand commerciale dell'impresa distributrice<sup>1</sup> e che siano dotati di funzionalità di autoconfigurazione (plug&play) o, in subordine, sia resa disponibile al venditore e ai soggetti interessati un'interfaccia ICT di tipo web based, per attivare il dispositivo medesimo (enrollment).

*S6. Osservazioni sulla messa a disposizione dei dati storici ai clienti del servizio di maggior tutela.*

Edison ribadisce quanto già espresso nelle Osservazioni Generali e in risposta allo spunto 4, ovvero che la messa a disposizione ai clienti del servizio di maggior tutela dei dati storici relativi al proprio profilo temporale non dovrebbe avere luogo come servizio offerto da parte dell'esercente della tutela. Infatti, un simile assetto andrebbe oltre la caratterizzazione base del servizio di maggior tutela, che dovrebbe limitarsi alla sola somministrazione di energia. I consumatori in tutela interessati ad accedere a questo servizio dovrebbero poterlo fare solamente aderendo all'offerta di un qualsiasi operatore del mercato libero (o altro soggetto commerciale in grado di fornirlo).

*S7. Osservazioni sui vincoli da porre in capo alle imprese distributrici per non ostacolare la diffusione di dispositivi accoppiati otticamente al contatore, senza pregiudizio per il regolare svolgimento del servizio di misura.*

Edison ritiene ben disegnati i vincoli che nel documento di consultazione sono posti in capo alle imprese distributrici per favorire la corretta diffusione dei dispositivi accoppiati otticamente. Si accoglie con particolare favore l'introduzione di limitazioni alla possibilità di rimuovere il dispositivo adducendo motivazioni di incompatibilità elettromagnetica.

Si suggerisce l'aggiunta di un ulteriore obbligo per il distributore: affinché i dispositivi accoppiati otticamente possano funzionare correttamente è indispensabile che anche il led metrico del contatore funzioni a dovere. Il distributore dovrebbe pertanto assicurare il corretto funzionamento del led metrico del contatore (evitando, ad esempio, sue disabilitazioni o l'invio di impulsi anomali), in modo tale che sia sempre accessibile e funzionante, così da non inficiare la buona performance dei dispositivi installati.

---

<sup>1</sup> E' fatto salvo l'obbligo di riportare nella targa con i dati tecnici dell'apparecchiatura le informazioni sul costruttore prescritte dalla legge e dalle norme tecniche